

cante delle arringhe forensi interpreti sempre fedeli e compiacenti degli odii locali. E la si ride di chi può trovarsi in qualche impiccio, là si assapora la triste voluttà della vendetta. Sono sempre i partiti alle prese, come dinanzi all'urna, così dinanzi al pretore.

E' una condizione di cose spaventosa, e veramente incomportabile.

Ma, viva Dio! noi speriamo vivamente che abbia a cessare. Ce ne affida l'insigne uomo di Stato, che in oggi regge, per nostra buona ventura, le sorti d'Italia; ce ne affida il patriottismo della Camera.

E se non è troppa presunzione la nostra, esporremo un nostro pensiero. Noi non abbiamo autorità di nome, ma, se l'immenso desiderio del pubblico bene può supplire e venire in aiuto alla deficienza dell'ingegno, ci pare che una misura di grande efficacia la sarebbe questa: *sostituire al principio elettivo la elezione a sorte in tutti i comuni, che sono al di sotto di una data cifra di abitanti, supponiamo da 4 a 5 mila.*

Come per incanto sparirebbero tutte le congreghe faziose, non si avrebbero più soprusi, raggiri, soperchierie, e cesserebbero gli odii feroci, o, quanto meno rimarrebbero quasi attutiti, non avendo più un'occasione, *apparentemente onesta*, per irrompere. Diciamo *apparentemente* perocché anche l'intolleranza sia cosa molto riprovevole.

E questo sistema di elezione a sorte non sarebbe cosa nuova, nè offenderebbe il principio liberale che deve informare la legge. Fu adottato un giorno dalla democratica Firenze — ce lo dice il dottissimo Sismondi — onde ovviare ai tumulti, alle turbolenze, che spesso scoppiavano nella occasione delle elezioni.

E per temperare gli effetti della sorte cieca, che potrebbe anche regalare a un Comune un Consiglio di inetti affatto, si potrebbe adottare, come si legge nella tanto celebrata opera del Gioja « *Del merito e delle ricompense* » questo correttivo, che cioè dovessero, tutti quanti aspirano al seggio di consigliere, farne espressa domanda, senza della quale il loro nome non sarebbe posto nell'urna.

E' da ritenersi, dice il Gioja, che ben pochi, veramente inadatti, oserebbero fare quella domanda.

Così verrebbe a restringersi di fatto il numero degli eleggibili, senza che virtualmente fosse loro tolto il diritto, e la sorte, in più breve cerchia, darebbe risultati migliori.

E, quando si volesse premunirci, in modo assoluto, contro tutte le sorprese di questi risultati si potrebbe alla *sorte* associare la *scelta*; estrarre prima a sorte, supponiamo, un terzo degli elettori, e poi a questi affidare la elezione del Consiglio.

Questa la nostra proposta.

Nè si dica che sia cosa ingiusta applicare due leggi diverse ai cittadini di uno stesso Stato.

Se, come è indiscutibile, sono tanto essenzialmente diverse le condizioni sociali dei piccoli paesi da quelle delle città, perchè non si dovrà stabilire delle leggi pure diverse, che rispondano alle rispettive loro condizioni?

Non è forse vero che, quanto al sindaco — secondo viene asseverato da molti — lo si avreb-

be, nel nuovo progetto di legge, elettivo nelle città, e di nomina governativa nei piccoli Comuni?

Ecco una disposizione, contro cui potrebbe muoversi la stessa obiezione, ma che ha la sua ragione di essere per le circostanze tanto disparate, in cui versano le città e i borghi. E se diverse le condizioni ragion vuole che sieno pure diverse le leggi, la cui bontà è tanto maggiore in quanto appunto si trovano in rapporto con quelle. E che altro sono le leggi, secondo la bella definizione di Montesquieu, se non *rapporti*?

Non si tratterebbe pertanto che di una maggiore, di una più lata applicazione dello stesso principio.

E si noti che, se sarebbe più lata; sarebbe altrettanto logica.

Infatti se la popolazione, il numero degli abitanti è tolto a criterio per giudicare preventivamente sulla saggezza e imparzialità di una elezione, che pur si farebbe in secondo grado, cioè dal Consiglio, *a fortiori* sembra che si abbia maggior argomento a diffidare della intera massa degli elettori.

E a confortare il nostro ragionamento valga l'esempio dell'Inghilterra. Essa è pure la patria di origine delle istituzioni rappresentative, quali noi le intendiamo. La costituzione inglese non si preoccupa del principio di eguaglianza, sibbene del risultato delle elezioni acciò riescano le possibilmente migliori. Quindi dov'è presunzione di capacità, si fa larga parte, e si restringe dove la presunzione è minore.

Infatti chi ha da rappresentare una contea deve avere la rendita di lire sterline 600, laddove 300 bastano per rappresentare una città. E così gli elettori se appartengono alle contee, debbono almeno aver 20 lire sterline di rendita, e, se alle città non occorre altro che un anno di legittima dimora.

E v'ha di più. Il riparto dei collegi in Inghilterra è tutt'altro che fatto sulla base della popolazione. Il criterio, che emerge, è sempre quello della presunzione di capacità. V'hanno contee, come sono le 32 della Scozia, che mandano un deputato ciascuna, mentre si accorda maggiore rappresentanza alle città, e la massima poi agli Istituti accademici. Le Università di Oxford, di Cambridge, di Edimburgo, di Dublino ed altre eleggono due deputati ciascuna.

Tanto è vero, come si legge nelle opere del Gioja, che i legislatori, in fatto di elezioni, *si sono sempre resi conto delle diverse condizioni civili e morali per fissare limiti pure diversi.*

Altra obiezione che, a tutta prima, può apparire di qualche valore, si porrà innanzi.

Si dirà: negare il voto amministrativo nel mentre si accorda il voto politico, negare il diritto di eleggere gli amministratori di un Comune, nel mentre si ammette quello di eleggere i legislatori della nazione, negare il *meno* quando si consente il *più*, sembra una anomalia.

E' vero, sembra, ma non è. Noi sosteniamo — e i fatti son là che ci danno anche troppo ragione — che nei piccoli paesi, in una breve cerchia di elettori, quando si tratti, lo si noti bene, di una elezione locale, la libertà del voto è quasi nulla. Nulla per le condizioni speciali in